

Sentenza n. 1601/2020 pubbl. il 06/07/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Il Tribunale di Lecce -

- Sezione Prima civile -

in composizione monocratica, in persona della dr. Piera Portaluri,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.105/2017 del Ruolo Generale promossa

DA

OMISSIS Rosaldo

rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Palumbo

ATTORE

CONTRO

OMISSIS Rosina

rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Troiano

CONVENUTA

Nell'udienza del 22.1.2020, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come riportate nel relativo verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 30.12.2016, il signor **OMISSIS Rosaldo** conveniva al giudizio di questo Tribunale la signora **OMISSIS Rosina**, in qualità di responsabile del Residence "*OMISSIS*" di Torre Dell'Orso, per sentirla condannare, al risarcimento in proprio favore del "*danno non patrimoniale*" subito, indicato in €. 25.000.00, per "*la esagerata emissione di onde sonore nel periodo estivo di ogni anno*", a partire dall'anno 2000.

Precisava che sin da tale anno era stato costretto a richiedere numerosissime volte (tutte indicate in ordine cronologico) l'intervento dei carabinieri di zona per fa cessare le turbative cagionate dalla propagazione nella sua villetta "*quasi adiacente al complesso turistico OMISSIS*" dell'"*elevatissimo volume della musica*";

che in data 29.8.2006 l'Arpa Puglia aveva redatto un verbale di verifica acustica nel quale si dava atto che l'inquinamento acustico proveniente dal detto residence, superava "*il valore limite del criterio differenziale di 5 db(A) in periodo diurno*";

che a seguito di ciò egli aveva sporto querela in danno della convenuta ed il relativo processo si era concluso con sentenza in data 21.10.2011 di estinzione del reato (659 c.p.) per oblazione;

che, perdurando la situazione, egli aveva continuato a richiedere l'intervento della forza pubblica ed a sporgere ulteriori denunce e che un successivo procedimento penale instauratosi su sua denuncia del 30.8.2013 era stato archiviato con ordinanza del 21.10.2014 del GIP del tribunale di Lecce, a seguito della sua opposizione alla richiesta di archiviazione del PM.

Si costituiva la convenuta contestando che le immissioni denunciate avessero mai superato la *normale tollerabilità*.

Precisava di essere, comunque da tempo in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e che l'ultimo accertamento, eseguito dall'Arpa nell'anno 2011, aveva rilevato l'inesistenza "*in periodo diurno di inquinamento acustico a finestre aperte nella camera da letto matrimoniale del sig. OMISSIS Rosaldo*".

Il giudizio, istruito solo con produzione documentale, nell'udienza del 22.1.2020 era trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è manifestamente infondata.

L'attore, invero, pone a fondamento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla sua salute) che assume di aver subito in conseguenza delle immissioni sonore, nella villetta di sua proprietà, provenienti dal vicino residence gestito dalla convenuta, il verbale dell'Arpa Puglia del 2006, la sentenza di questo tribunale di *non doversi procedere per intervenuta oblazione* per la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. in data 21.10.2011 per i fatti denunciati dal OMISSIS nel 2006 e due certificati medici a firma del medesimo medico, dr. Damiano Fiume, risalenti agli anni 2010 e 2011.

Ha articolato, poi, una prova orale, in grandissima parte avente ad oggetto posizioni pacifiche e quindi superflua ed inammissibile per la restante parte (posizioni ai nn. 3 e 7) per la natura eminentemente valutativa delle deposizioni aventi ad oggetto l'intensità ed il grado delle immissioni sonore (con testi peraltro componenti della sua famiglia); trattasi infatti di accertamento di natura tecnica da compiersi mediante apposita consulenza, nella specie inutile perché la domanda ha ad oggetto solo il risarcimento del danno per immissioni pregresse e non la diversa azione (di natura reale) volta a far cessare una situazione di immissioni rumorose che si assuma ancora attuale, né è stata richiesta l'adozione di accorgimenti necessari alla relativa riduzione.

Tanto precisato, si rammenta che costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la disciplina delle *immissioni moleste in alieno* nei rapporti tra privati debba sempre fare capo all'art. 844 cod. civ. sulla cui base il giudizio in ordine alla loro *tollerabilità* deve essere compiuto. (Cassaz., n.14180 /2016, ord. n. 23754/2018).

I giudici della suprema Corte hanno in più occasioni ribadito, invero, che la disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico posta a tutela della salute e dell'ambiente è irrilevante e ininfluenza nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità delle immissioni poiché non è corretto utilizzare nei rapporti tra privati criteri che non possono essere strutturati per considerare le esigenze specifiche del singolo nei rapporti col proprio vicino: la norma codicistica da un parte e le leggi ed i regolamenti dall'altra che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose hanno, infatti, finalità e campi di applicazione distinti: la prima è posta a tutela del diritto di proprietà ed è volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari dei fondi vicini, i secondi invece hanno carattere pubblicistico perseguendo finalità di interesse pubblico ed operano solo nei rapporti tra privati e la PA.

Con la conseguenza che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene ai fini del giudizio di tollerabilità ex art. 844 cod. civ.

La valutazione ex art. 844 cod. civ. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, del limite cioè di tollerabilità delle immissioni rumorose deve essere compiuta tenendo conto della situazione locale e ambientale, in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini di vita e comportamenti sociali nell'ambito dei quali lo svolgimento delle attività fonte di immissioni si svolgono; tale limite non è mai assoluto (cfr. Cassaz. n. 22105/2015; n.1705/2011) ma relativo e deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo comunque presente la rumorosità di fondo, ossia la fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi.

Nel caso concreto, ribadito ancora che si tratta unicamente di valutare l'illiceità o meno della condotta della convenuta secondo lo schema dell'azione generale di risarcimento del danno di cui

all'art. 2043 cod. civ., e precisato che nella valutazione richiesta deve essere presa a parametro la reattività dell'uomo medio, prescindendo cioè dalle condizioni fisiche o psichiche della persona interessata, si osserva in punto di fatto:

che l'accertamento dell'Arpa Puglia che ha dato impulso al procedimento penale conclusosi nel 2011 come innanzi, risale all'anno 2006;

che tutti i successivi accertamenti non hanno rilevato superabilità della soglia come si legge nell'ordinanza del Gip in data 21 ottobre 2014;

che, difatti, già nell'agosto dell'anno 2011 un'ulteriore verifica del Dipartimento Provinciale di Lecce dell'Arpa Puglia concludeva *"che l'intrattenimento musicale svolto all'interno dell'Hotel OMISSIS sito in loc. Torre Dell'orso comune di Melendugno, non produce in periodo diurno inquinamento acustico a finestre aperte nella camera da letto matrimoniale del signor OMISSIS Rosaldo"*;

che nel 2013 il residence OMISSIS si sia munito di tutte le autorizzazioni necessarie;

che dall'esame delle denunce presentate dallo stesso attore risulta che nessun disturbo sia stato mai arrecato dalle ore 24,00 alle ore 8,00 (v. verbale di denuncia del 2.8.2010 All.M fascicolo attore) ed anche durante il giorno i rumori provenienti dalla piscina resterebbero concentrati tra le 9,00 e le 12,30-13,00 e tra le 16,00 e le 19,00 (v verbale del 21.6.2011 All.N e verbale del 14. 7. 2011, All.Q); che i due certificati prodotti a firma del medesimo medico risalenti entrambi ad epoca remota, l'uno in data 10.8.2010 e l'altro in data 11.7.2011 certificano entrambi *"che il signor OMISSIS lamenta crisi ansiose ed ipertensive con insonnia ed episodi di agitazione psicomotoria. Q.S., a suo dire, in seguito ai fastidi derivanti da un suo vicino che durante il periodo estivo svolge attività di intrattenimento vicino la sua dimora estiva"*.

Ebbene, se tant'è, appare davvero impensabile che in un luogo di villeggiatura – come quello di specie, notoriamente frequentatissimo, in particolare da giovani, per cui, già di per sé, la quiete e la tranquillità non sono certo aspettative ragionevoli, considerato che nelle località turistiche, tipo quella in questione, lo svago, il divertimento, i giochi di ogni genere sono le attività per le quali le stesse sono normalmente ed essenzialmente frequentate e si tratta di attività ludiche appositamente programmate per l'intrattenimento di turisti e villeggianti – tutto ciò possa accadere senza un'ineliminabile e generale produzione di suoni, musica, balli, voci, canti, urla e risate di tutti coloro che durante la stagione estiva affollano tali luoghi proprio per siffatti tipi di divertimento.

E' apprezzabile anzi, che nel caso del residence OMISSIS, le attività musicali e quelle sportive della piscina sia risultato, come innanzi detto, che non si svolgano, né durante la notte, né durante le ore del riposo pomeridiano.

Se durante le ore del giorno, qualche eccesso di tanto in tanto si può presumere si sia verificato, deve ritenersi perciò giustificabile non potendo certo pretendersi, pur col controllo e la maggiore attenzione possibile da parte del gestore del residence, da chi è in vacanza per divertirsi un comportamento alieno da qualche intemperanza.

Così contestualizzata la vicenda, non può farsi ameno di rilevare e, del resto, lo stesso Gip nel suo provvedimento lo enuncia con chiarezza, come *"nonostante il OMISSIS asserisca che ormai da anni dall'Hotel OMISSIS di Torre dell'Orso provengano emissioni sonore moleste nel corso dei mesi estivi, solo in una occasione un soggetto diverso dal OMISSIS risulterebbe avere interessato le attività preposte, circostanza questa che dimostra come le dette emissioni di fatto siano inidonee a provocare disturbo alla quiete pubblica, ossia non siano potenzialmente idonee a provocare fastidio ad una moltitudine indefinita di soggetti"*.

Il che, in altri termini, sta a significare che una persona di sensibilità media e normale reattività non può accusare disagio e fastidio più di tanto per immissioni come quelle di specie; al riguardo, emblematico è il comportamento del OMISSIS, riferito dai CC di Melendugno in occasione della denuncia in data 10 settembre 2013, dove si legge che lo stesso, mentre si trovava presso detta stazione, in data 30.8.2013, per formalizzare altra denuncia, all'abbaiare di un cane *"si fermava*

nell'esposizione dei fatti" per far notare al verbalizzante che *"anche il lamento dell'animale in quel momento era per lui motivo di disturbo"*.

In conclusione, se da un lato deve ritenersi di poter escludere l'illiceità della condotta della convenuta contestata dall'attore per i numerosissimi anni nel corso dei quali un solo accertamento (nel 2006) avrebbe rilevato un superamento di 5 db, dovendo ritenere che tali immissioni non abbiano superato la *normale tollerabilità* per quanto innanzi detto, dall'altro va rilevato, con non meno rilevanti effetti negativi ai fini dell'accoglimento della domanda, l'inesistenza assoluta della prova del danno.

Ed, infatti, *"L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica."* (cfr. Cassaz n.25820/2009, ordinanza 20.2.2014 n.4093); *"In tema di immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni"* (Cassaz., n.4934/2012).

La diagnosi alquanto generica riportata nei due certificati medici degli anni 2010 e 2011 (gli unici in un periodo lungo ben 17 anni) formulata dal professionista - si badi - su quanto riferitogli dal OMISSIS (*a suo dire*), non supportata dal minimo elemento obiettivo, da prognosi, da alcuna prescrizione terapeutica, da indicazioni di cure e/o farmaci, non può certo essere ritenuta idonea alla dimostrazione di una reale patologia ed, in ogni caso, ancor meno della riferibilità della stessa (nesso causale) alle denunciate immissioni.

Che se poi, la domanda si volesse fondare sull'erroneo postulato che in ipotesi di illecito integrante gli estremi di un reato, spetti comunque alla persona offesa il risarcimento *"del danno morale soggettivo ovvero del danno non patrimoniale da sofferenza morale"* è sufficiente rammentare in tal caso come da tempo (v. sentenza n. 11269 del 2018), dal giudice di legittimità sia stato abbandonato il risalente e originario indirizzo secondo il quale il danno non patrimoniale derivante da reato può essere ritenuto *danno evento* o danno *in re ipsa* perché la condotta lesiva sarebbe *"ex se"*, dimostrativa del pregiudizio attraverso il perfezionamento della fattispecie illecita penale.

La configurazione del danno non patrimoniale come *"danno conseguenza"*, all'esito di *"un complesso e travagliato percorso ermeneutico...attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extra contrattuale ex art. 2043 c.c."*, ha condotto, infatti, alla *"indifferenziata applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione "condotta materiale evento lesivo-conseguenza dannosa" (artt.1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l'ordinamento giuridico, con la conseguenza che in modo del tutto identico si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale", non rilevando in contrario, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse tutelato dall'ordinamento che è stato leso, operando su un diverso piano ontologico la prova della sussistenza dell'an (realizzazione dell'evento lesivo dell'interesse tutelato e della determinazione del quantum (entità del danno risarcibile))"*.

Il danno non patrimoniale, quindi, costituendo sempre un *danno conseguenza*, è risarcibile solo ove specificatamente allegato e provato; il richiedente è tenuto perciò ad allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio e non può limitarsi ad enunciazioni generiche ed astratte, in quanto l'onere di allegazione deve essere adempiuto in modo circostanziato (anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici) non potendo mai considerarsi in *re ipsa* (cfr. Cassaz., n.1185/2017; Cassaz., n.13614/2011; n.7471/2012).

Le spese, anche nell'auspicabile intento di non favorire ulteriori sviluppi litigiosi e, comunque, considerata la peculiarità del caso concreto, potendo ragionevolmente presumersi che un minimo di dose di sopportazione dei rumori provenienti da un luogo deputato all'intrattenimento sia comunque necessaria per chiunque, si compensano integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della Dr. Piera Portaluri, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da **OMISSIS Rosaldo**, con atto 16.12.2017 nei confronti di **OMISSIS Rosina** in qualità di responsabile del residence OMISSIS di Torre Dell'Orso;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Lecce, 6.7.2020

Il Giudice

Dr. Piera Portaluri